



Accordo di collaborazione nelle attività rivolte all’attuazione del Bando finalizzato alla concessione di contributi, tramite il rilascio di voucher, per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) “urbani” ed “extraurbani se integrati con gli urbani”, riguardanti i Comuni capoluogo di Provincia e rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto proprietarie e intestatarie di veicoli.

TRA la Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pro tempore, dott. Paolo Giandon giusta deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 22 giugno 2021 e n. 579 del 27 maggio 2024, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente,

E

l’Ente di governo del Bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale, ricadente nel territorio provinciale di _____ rappresentato da _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ giusta provvedimento n. _____ del _____ in data _____,

PREMESSO CHE

- la Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l’Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Giunta regionale con deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238 ha approvato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria con i relativi stanziamenti per l’attuazione delle medesime;
- attualmente il P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera) adottato con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 è in corso di revisione e sta seguendo le procedure necessarie per giungere all’approvazione, risultando al momento adottata, con Deliberazione n. 480 del 2 maggio 2024, la relativa proposta di aggiornamento. Tale aggiornamento ha assorbito, confermandole, tutte le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all’interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell’aria;
- le azioni prevedono interventi anche nel settore del trasporto pubblico (sia ferroviario che su gomma), prevedendo l’utilizzo di apposite risorse statali messe a disposizione per l’adozione di misure di contrasto all’inquinamento atmosferico sopra elencate, in particolare quelle previste dal programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412;
- il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, con nota del 27 settembre 2024 prot. n. 175477, ha comunicato l’approvazione del progetto “Contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità rivolta ai soggetti privati e alle Amministrazioni locali del Veneto – 2024-2026”, finanziato con fondi statali definiti con il Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, che comprende, nell’ambito delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, anche il “Bando abbonamenti TPL edizione 2025”;
- la riduzione dei fattori di inquinamento dell’aria costituisce un obiettivo della Regione del Veneto previsto nel D.E.F.R. 2024-2026 approvato con DACR n. 127 del 29 novembre 2023;
- in materia interviene anche l’art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale), ai sensi del quale la Regione “*incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l’integrazione delle reti e dei modi*



di offerta di trasporto pubblico e la razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia, *efficienza ed economicità favorendo il trasporto collettivo rispetto a quello individuale*”;

- con riferimento al citato programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, la Direzione regionale Ambiente e Transizione ecologica – con propria nota prot. n. 367154 del 23 luglio 2024 - ha inviato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione generale programmi e incentivi finanziari il progetto denominato “Contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità rivolta ai soggetti privati e alle Amministrazioni locali del Veneto – 2024-2026”;
- con nota del 27/09/2024 prot. MASE n. 0175477, la struttura ministeriale ha fatto pervenire l’approvazione del progetto ad essa presentato;
- per il perseguimento del suddetto obiettivo la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta regionale n. ____ del ____, ha approvato un Bando per l’erogazione di contributi, sotto forma di voucher, per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram);
- in materia di gestione e direzione del trasporto pubblico locale l’articolo 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i., dispone quanto segue:
 - a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (...) l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi (...). La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale (comma 1),
 - le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, (...), di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (comma 1-bis);
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2048 del 19 novembre 2013 si è quindi proceduto:
 - alla ripartizione del territorio regionale in sette Bacini territoriali ottimali omogenei coincidenti con i territori provinciali per quanto riguarda le modalità automobilistica/tramviaria e di navigazione lagunare,
 - alla individuazione, in conformità alle volontà espresse dagli Enti province e comuni, dello strumento della convenzione, disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di governo per ciascuno dei bacini territoriali;
- con successiva deliberazione n. ____ del _____, n. _____ la Giunta regionale ha quindi proceduto alla designazione dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di _____, prendendo atto della Convenzione sottoscritta in data _____ tra la Provincia di _____ e i Comuni di _____, finalizzata all’esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, organizzazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel predetto bacino di competenza e da ultimo rinnovata in data _____ per la durata di anni _____;
- considerato quanto segue:
 - l’Ente di governo è il soggetto che esercita funzioni amministrative e attività gestionali in materia di trasporto pubblico locale (TPL), compreso l’affidamento del servizio alle aziende di trasporto affidatarie, la determinazione delle tariffe all’utenza e le relative attività vigilanza e controllo;



- da parte delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale dovrà ottenersi la collaborazione per l'attuazione della misura prevista dal bando, agevolando l'accesso degli utenti al servizio;
 - da quanto sopra esposto viene confermata la natura di pubblica amministrazione dell'ente di governo di ciascun bacino territoriale, così come l'interesse del medesimo – quale unico titolare delle funzioni di organizzazione e di controllo del servizio di TPL che ha stipulato con l'azienda di trasporto pubblico locale il relativo contratto di servizio - alla presente iniziativa regionale volta ad incrementare la fruizione del mezzo pubblico in sostituzione di quello privato;
 - l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ritenuto pertanto possibile concludere, tra Regione del Veneto e l'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale ricadente nel territorio provinciale di _____, un accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

- 1.1. Le premesse e ogni documento allegato al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Finalità e oggetto dell'Accordo

- 2.1. La finalità del presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuata nella realizzazione di attività rivolte al conseguimento dell'obiettivo di comune interesse del contrasto all'inquinamento atmosferico per il miglioramento della qualità dell'aria, mediante l'incremento della fruizione del mezzo pubblico in sostituzione di quello privato.
- 2.2. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare nelle attività finalizzate all'attuazione del Bando per l'erogazione - alle persone fisiche residenti in Veneto - di contributi in via sperimentale, sotto forma di voucher, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) dei Comuni capoluogo di Provincia del Veneto, rientranti nelle tipologie "urbano" (per i percorsi all'interno dei comuni capoluoghi di Provincia) ed "extraurbano integrato con urbano" (per i percorsi aventi come origine o destinazione il comune capoluogo di Provincia).
- 2.3. In particolare, le Parti si impegnano a svolgere le attività volte a consentire alle aziende di trasporto pubblico locale l'applicazione, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, dello sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale per i percorsi riconducibili alle tipologie individuate al precedente comma 2.
- 2.4. Le Parti si impegnano a contribuire a valorizzare i risultati che saranno raggiunti nel corso dell'attuazione, divulgando e valorizzando in collaborazione i risultati ottenuti dal presente Accordo.

Articolo 3 – Impegni della Regione

- 3.1. La Regione, mettendo a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle attività previste, nonché avvalendosi di un soggetto terzo individuato con separato atto convenzionale, si impegna a:



- predisporre, approvare e pubblicare il Bando per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2;
- realizzare la piattaforma digitale regionale per la richiesta dei contributi da parte dei cittadini, sotto forma di voucher;
- provvedere al collegamento delle piattaforme di vendita delle aziende TPL con la piattaforma digitale regionale per l'acquisizione dei dati relativi agli abbonamenti venduti e gli sconti applicati;
- pubblicizzare l'iniziativa attraverso la predisposizione di materiale dedicato per la campagna informativa del bando e la successiva sua diffusione sui principali mezzi di comunicazione, inclusi quelli informativi e pubblicitari delle aziende di trasporto;
- mettere a disposizione degli Enti di governo il materiale realizzato per la campagna informativa, al fine della successiva diffusione sui canali informativi degli enti medesimi;
- acquisire dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche mediante modalità di carattere informatico, le rendicontazioni degli sconti applicati in attuazione del Bando;
- approvare trimestralmente, con atto del Direttore della Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica, l'elenco delle aziende di trasporto pubblico locale e degli importi ad esse spettanti in corrispondenza agli sconti praticati agli utenti a seguito della presentazione dei voucher regionali;
- erogare trimestralmente alle aziende di trasporto gli importi corrispondenti agli sconti da esse praticati;
- assicurare il raccordo con gli Enti di governo in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la regolarità degli interventi finanziati;
- procedere alla revoca degli importi erogati alle aziende di trasporto pubblico locale, nel caso di successivo accertamento della non spettanza dei medesimi;
- effettuare eventuali controlli, anche con l'ausilio di organismi regionali;
- gestire il contenzioso;
- predisporre e trasmettere al MASE la relazione finale, prevista dal Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412;
- fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui al presente Accordo.

Articolo 4 – Impegni degli Enti di governo

4.1. Gli Enti di governo, mettendo a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle attività previste, si impegnano a:

- diffondere, attraverso i propri canali istituzionali, il materiale che verrà realizzato dalla Regione finalizzato alla campagna informativa del bando;
- agevolare, ove previsto dai contratti di servizio stipulati con le aziende TPL, l'attribuzione di spazi a titolo gratuito per lo svolgimento della campagna informativa del bando attraverso i mezzi del trasporto pubblico locale;
- adottare gli atti che si ritengano necessari a consentire il flusso dei dati - relativi agli abbonamenti venduti e agli sconti applicati - dalle aziende TPL all'Amministrazione regionale mediante il collegamento delle piattaforme di vendita delle aziende medesime con la piattaforma digitale regionale;
- adottare gli atti che si ritengano necessari affinché le aziende di trasporto pubblico locale applichino, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, lo sconto per



l'acquisto dell'abbonamento annuale, inteso come anticipazione dell'importo corrispondente allo sconto applicato, che sarà successivamente rimborsato dalla Regione previa rendicontazione;

- fornire alla Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica, entro il 30 settembre 2025, dati e informazioni eventualmente in proprio possesso relativi all'impatto della misura sul bacino territoriale di competenza;
- adottare gli atti che si ritengano necessari affinché le aziende di trasporto pubblico locale assicurino il supporto alla struttura regionale nella gestione dei procedimenti di revoca e di recupero dei contributi concessi.

Articolo 5. Responsabili dell'Accordo di collaborazione

5.1. I Responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

- per la Regione del Veneto: _____;
- per l'Ente di governo _____.

Articolo 6. Impegni economici

6.1. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento dei rispettivi impegni previsti nel presente Accordo.

6.2. Per quanto riguarda le erogazioni a favore delle aziende di trasporto pubblico locale, che vengono poste a carico alla Regione, la relativa disciplina è contenuta nella separata convenzione tra la Regione ed il soggetto terzo rispetto alle Parti del presente Accordo.

Articolo 7 – Durata dell'Accordo

7.1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo e ha durata fino al 31 dicembre 2025, termine entro il quale si ritiene siano state completate le erogazioni alle aziende di trasporto e prodotta alla Regione tutta la documentazione atta a procedere con la rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, salvo eventuale proroga previo consenso delle Parti, da esprimersi per iscritto prima della naturale scadenza dello stesso.

Articolo 8 - Riservatezza dei dati personali delle Parti

- 8.1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
- 8.2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.
- 8.3. Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 9 - Ruoli delle Parti in ordine al trattamento dei dati personali



- 9.1.** Per quanto riguarda l'Ente di governo, si ritiene che nel corso delle attività previste dal Bando non sussista trattamento di dati personali. In riferimento alle aziende di trasporto pubblico locale, si ritiene che i dati, da esse trattati nelle attività finalizzate all'attuazione del Bando, corrispondano alle informazioni che emergono nell'ambito della consueta attività di rilascio abbonamenti all'utenza del servizio di trasporto pubblico, con disciplina nei rispettivi contratti di servizio stipulati con l'Ente di governo. I dati inseriti nella piattaforma regionale in fase di domanda saranno accessibili nel corso della vendita dell'abbonamento per verificare la validità del voucher esibito.
- 9.2.** Per quanto riguarda la Regione, la disciplina delle attività di trattamento di dati personali è contenuta nei testi del Bando e della separata convenzione tra la Regione ed il soggetto terzo rispetto alle Parti del presente Accordo.
- 9.3.** Per quanto non disciplinato dagli atti citati nel comma precedente, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. nonché nella D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018.

Art. 10 - Modifiche

- 10.1.** Eventuali modifiche dei contenuti dell'Accordo dovranno essere concordate tra le Parti.

Art. 11 – Informazioni al pubblico

- 11.1.** Le Parti attueranno una piena informazione al pubblico sull'iniziativa regionale.

Articolo 12. - Accesso

- 12.1.** Le Parti assicurano nei confronti degli eventuali interessati e controinteressati il rispetto della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi da esse detenute in ragione delle attività disciplinate dal presente Accordo.

Articolo 13 – Disposizioni generali

- 13.1.** Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Articolo 14 – Controversie

- 14.1.** Ogni controversia concernente l'interpretazione della presente collaborazione è risolta amichevolmente tra le parti.

Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

- 15.1.** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
- 15.2.** Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
- 15.3.** Il presente Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo in applicazione dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.



Articolo 16 – Comunicazioni

16.1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per la Regione: Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – Calle Priuli – Cannaregio 99 – cap. 30121 30121 Venezia pec: ambiente@pec.regione.veneto.it;
- per l' Ente di governo _____

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Venezia

Per la Regione del Veneto

Per l'Ente di governo

Il Direttore della Direzione Ambiente e

Transizione Ecologica

dott. Paolo Giandon

